



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO *EX*
D.LGS. 231/2001

PARTE SPECIALE D

REATI SOCIETARI

Approvato in data 19 luglio 2018

INDICE

PARTE 1: FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DAL D.LGS. N. 231/2001	3
1 FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DALL'ARTICOLO 25 TER	3
PARTE 2: LE AREE A RISCHIO REATO E I RELATIVI PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO	4
1 LE AREE A RISCHIO REATO	4
2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	4
3 IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO EX L. 262/05 QUALE PRESIDIO AI FINI DELLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI DI FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI	6
4 PRINCIPI DI CONTROLLO PER AREA A RISCHIO	8
4.1 SOCIETARIO	8
4.2 AMMINISTRAZIONE E FISCALE	12
4.3 FINANZA	15

PARTE 1: FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DAL D.LGS. N. 231/2001

1 FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DALL'ARTICOLO 25 TER

L'articolo 25 ter del D.Lgs. n. 231 del 2001, introdotto dal D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61 e successive modifiche e integrazioni introdotte dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262, dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e, da ultimo, dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69, ha ampliato le fattispecie di reato da cui può sorgere la responsabilità dell'ente, introducendo i "Reati Societari" (di seguito, "Reati Societari").

Nello specifico, le fattispecie rilevanti ai fini della presente Parte Speciale sono le seguenti:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.).

L'articolo 25 ter del Decreto, inoltre, contempla tra i reati presupposto i delitti di "Corruzione tra privati" e di "Istigazione alla corruzione tra privati" (art 25 ter, comma 1, lettera s bis), attraverso i quali il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento e dato risalto al fenomeno della corruzione tra privati, parificando gli accordi illeciti tra privati a quelli già sanzionati tra il privato e il pubblico ufficiale. Pertanto, considerando le analogie, tra le fattispecie criminose, dell'assimilabilità di alcune delle condotte sanzionate, nonché dei controlli specifici a presidio, tali fattispecie sono state considerate all'interno della Parte Speciale A del presente Modello assieme ai reati di corruzione di cui agli articoli 318 e 322 bis del codice penale (art. 25 "Reati contro la Pubblica Amministrazione" del D.Lgs. 231/01).

PARTE 2: LE AREE A RISCHIO REATO E I RELATIVI PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

1 LE AREE A RISCHIO REATO

Con riferimento ai Reati di cui alla presente Parte Speciale, ad esito delle attività di risk assessment svolte, sono state individuate le seguenti Aree a "rischio reato":

Area "a rischio"	Principali Organi / Unità Organizzative coinvolti							
	CdA	P	AD/DG	CS	DLS	SGP	DAFPC	CT
Societario	✓	✓	✓	✓	✓			
Amministrazione e Fiscale	✓			✓			✓	✓
Finanza	✓		✓	✓		✓		

2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati di cui alla presente Parte Speciale, individuati alla precedente Parte 1 e ritenuti rilevanti per Anas, i Destinatari del Modello, fermo restando quanto indicato nel successivo paragrafo 3 e dalle disposizioni normative interne esistenti, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato indicate nella precedente Parte 1 della presente Parte Speciale;
- astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nella precedente Parte 1 della presente Parte Speciale, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi;
- mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza, collaborazione e rispetto delle norme di legge, nonché dei regolamenti vigenti, nell'esecuzione di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, gestione delle scritture contabili e delle altre comunicazioni sociali, al fine di

fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta in merito alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Anas;

- comunicare, in forma scritta all'Organismo di Vigilanza, le eventuali omissioni, falsificazioni o irregolarità contabili delle quali venissero a conoscenza.

A tal proposito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i Destinatari della presente sezione della Parte Speciale, sono tenuti, in particolare, a:

- fornire, redigere o trasmettere dati o documenti esatti, corretti, completi e rispondenti alla realtà, tali da configurare una descrizione corretta della realtà medesima con riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Anas;
- comunicare dati ed informazioni, espressamente richiesti dalla normativa vigente, aventi ad oggetto la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Anas;
- mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate all'acquisizione, elaborazione, gestione e comunicazione dei dati e delle informazioni destinate a consentire un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di Anas. Inoltre, ai Destinatari è fatto divieto, in particolare, di:
 - alterare o, comunque, riportare in modo non corretto i dati e le informazioni destinati alla predisposizione e stesura dei documenti societari di natura patrimoniale, economica e finanziaria;
 - illustrare dati ed informazioni in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e non veritiera sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di Anas e sull'evoluzione del suo *business*;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- mettere a disposizione dei soci e degli altri organi sociali tutta la documentazione sulla gestione di Anas necessaria ad effettuare le attività di controllo legalmente attribuite agli stessi. Inoltre, ai Destinatari è fatto particolare divieto di porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, o comunque ostacolino, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei soci e degli altri organi di controllo, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti;
- garantire il regolare funzionamento ed andamento di Anas e dei suoi organi sociali, agevolando ed assicurando tutte le forme di controllo interno sulla gestione sociale previste dalla legge nonché favorendo la libera formazione ed assunzione delle decisioni di Anas. In merito ai Destinatari è fatto particolare divieto di:
 - tenere condotte che impediscano materialmente o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o dei soci;
 - porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- trasmettere tempestivamente al Collegio Sindacale i documenti relativi ad argomenti posti all'ordine

- del giorno di Assemblee e Consigli di Amministrazione o sui quali il Collegio deve esprimere un parere;
- mettere a disposizione del Collegio Sindacale e dei soggetti che svolgono le attività controllo contabile i documenti sulla gestione di Anas, onde consentire a tali organismi di espletare le necessarie verifiche;
 - rispettare ed osservare rigorosamente tutte le previsioni di legge a tutela dell'integrità e dell'effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
 - effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate. A tal proposito, è fatto divieto in particolare di:
 - omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificatamente richiesti dalle predette Autorità;
 - esporre, in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa, fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria di Anas;
 - porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

3 IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO EX L. 262/05 QUALE PRESIDIO AI FINI DELLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI DI FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI

La falsità nelle comunicazioni sociali è tipicamente connessa al processo di contabilità generale e di elaborazione, formazione ed approvazione dei bilanci e delle comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, contenenti fatti materiali che possano indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del Gruppo.

Pertanto, in tale ambito, non si può non fare riferimento alla Legge n. 262 del 2005 (c.d. Legge sul risparmio), la quale ha previsto l'introduzione, tra l'altro, di uno specifico sistema di controllo interno sull'informativa contabile, ispirato alla specifica metodologia consolidata internazionale, comunemente richiamata nelle *best practices*.

Anas ha istituito il proprio Dirigente Preposto che in autonomia gestisce, mediante norme e metodologie, il mantenimento del proprio modello di *compliance* del Sistema di Controllo Interno amministrativo-contabile alla L.262/05.

A tal fine, il Dirigente Preposto predispone il Piano delle Attività ex L.262/05, il quale tiene conto di eventuali impatti derivanti da fattori esterni, principalmente di tipo normativo, ed interni, di particolare rilievo, quali, ad esempio, riorganizzazioni aziendali, nuove linee di business, dismissioni significative, ecc.

In particolare, in funzione delle caratteristiche delle componenti di tale Sistema di Controllo Interno, l'analisi della Società è svolta a livello di "processo" (*Process Level Control*), con la finalità di valutare l'adeguatezza dei controlli che operano nell'ambito dei processi aziendali da cui ha origine l'informativa finanziaria.

Tale analisi prevede i seguenti percorsi operativi:

- identificazione e analisi dei conti significativi, finalizzata a individuare e analizzare le voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico della Società rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi (livello di materialità, soglia di significatività);
- associazione dei conti significativi ai processi, finalizzata a collegare ai suddetti conti rilevanti i processi che contribuiscono alla loro formazione;
- individuazione dei *process owner* (uno o più *process owner* a seconda della complessità del processo) e dei Sistemi Informativi;
- analisi delle attività che compongono i processi, finalizzata alla mappatura degli stessi (attività, rischi e controlli esistenti) attraverso l'esame delle procedure aziendali ed altra documentazione atta a regolamentare il sistema gestionale ed amministrativo contabile;
- rappresentazione del processo attraverso un diagramma di flusso, finalizzata alla sintetica rappresentazione grafica di tutto il processo, descrivendo la sequenza degli eventi / attività e la correlazione dei rischi e dei controlli associati, con possibili rimandi ad altri processi significativi;
- conduzione del *financial risk assessment*, ovvero l'analisi e la valutazione, a livello inerente, dei rischi che possono incidere sulla rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società. Infatti in tale fase avviene l'aggiornamento delle *risk & control matrix (RCM)* dei processi con la relativa analisi dei rischi e valutazione dei controlli interni sull'informativa contabile;
- svolgimento dell'*assessment ITGC (IT General Control)*, documentato in un'apposita matrice dei rischi e dei controlli e valutati in termini di congruità rispetto ai principali obiettivi previsti dalla metodologia di riferimento in ambito controllo interno sui processi IT;
- svolgimento attività di *testing (ToC – Test of Control)* allo scopo di assicurare che controlli in essere a presidio dei rischi vengano effettivamente svolti e risultino efficaci. I test riguardano i cc.dd. *Key Control* descritti nelle *risk & control matrix (RCM)*, la cui assenza o mancata applicazione potrebbe influire sulla corretta rappresentazione in bilancio della situazione patrimoniale, economica e finanziaria;
- svolgimento dell'*assessment SoD (Segregation of Duties)*, ovvero la valutazione della segregazione dei compiti, sia a livello organizzativo che sistemico;
- predisposizione delle *risk & control matrix (RCM)*, ovvero matrici riepilogative che indicano i rischi potenziali insiti in ogni attività operativa e/o schemi di frode nonché i controlli a essi correlati; tali matrici individuano anche le eventuali carenze nel sistema di controlli che richiedono l'adozione di appropriate misure correttive, la cui attuazione e implementazione è monitorata a cura del Dirigente Preposto;
- redazione delle procedure amministrativo-contabili e delle procedure IT (per ogni processo ritenuto significativo), che identificano ruoli e responsabilità, modalità di rilevazione / contabilizzazione dei fatti aziendali e relative tempistiche, flussi informativi, modalità di archiviazione della documentazione e di conservazione dei dati, descrizione dei controlli (modalità, tempistiche, strumenti e formalizzazione dei controlli) e sistemi informatici utilizzati;
- redazione di *feedback* con carenze / eccezioni / osservazioni emerse in merito ai controlli e alla loro efficacia operativa. In tale contesto il Dirigente Preposto fornisce suggerimenti per la formulazione di possibili Piano di Azioni Correttive.

In ossequio a quanto previsto dalle procedure di qualità dell'Amministrazione, inoltre, i Responsabili di tutte le Unità Organizzative, coinvolte nel processo di formazione del Bilancio d'Esercizio di Anas S.p.A., sono tenuti alla sottoscrizione e alla trasmissione di una lettera di attestazione, attraverso la quale garantiscono la veritiera e corretta rappresentazione dei dati forniti per la predisposizione del Bilancio d'Esercizio ed il rispetto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs.231/01 adottato dalla Società.

L'architettura del Sistema di Controllo Interno statuito ai fini della *compliance* alla Legge 262/05, come disegnata e sottoposta a valutazione e verifica, avendo la finalità di garantire l'affidabilità dell'informativa economico-finanziaria e patrimoniale, costituisce, altresì, un presidio specifico di controllo ai fini della mitigazione del rischio di commissione dei reati di false comunicazioni di cui agli artt. 2621 e 2621 bis, richiamati dall'art. 25 ter del D.Lgs. 231/01.

4 PRINCIPI DI CONTROLLO PER AREA A RISCHIO

Con riferimento a tutte le "aree a rischio reato" indicate nel precedente paragrafo 2, l'attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- chiara identificazione, mediante un sistema di deleghe e procure, dei soggetti deputati alla gestione del processo;
- esistenza di specifiche norme aziendali (protocolli) che descrivono ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli relativi alla gestione del processo;
- esistenza di separazione, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione, il soggetto che la autorizza, il soggetto che la attua ed il soggetto cui è affidato il controllo del processo (c.d. segregazione delle funzioni);
- rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nella gestione del processo;
- archiviazione di tutta la documentazione connessa alla gestione del processo aziendale, anche al fine di garantirne la tracciabilità.

Di seguito, per ognuna delle aree "a rischio reato", individuate ad esito delle attività di *risk assessment*, sono elencate le attività sensibili, le fattispecie di reato considerate rilevanti, nonché i controlli specifici.

4.1 SOCIETARIO

ATTIVITÀ SENSIBILI

- Gestione affari societari

FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI

Art. 25 Ter "Reati Societari"

- *False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)*

"Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi".

- *Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)*

"Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori e degli altri destinatari della comunicazione sociale".

- *False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)*

"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi".

- *Impedito controllo (art. 2625 c.c.)*

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 Euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.

- *Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)*

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simultaneamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

- *Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)*

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli Amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, estingue il reato”.

- *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)*

“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”.

- *Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)*

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

- *Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)*

“L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai

sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi".

- *Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)*

"Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società in caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno".

- *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)*

"I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato".

- *Illecita influenza sull'Assemblea (art. 2636 c.c.)*

"Chiunque, con atti simulati o fraudolenti determina la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".

- *Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)*

"Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni".

- *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)*

"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori di società od enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari i sindaci ed i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza”.

CONTROLLI SPECIFICI

Con riferimento all'area a rischio “SOCIETARIO”, l'attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- formale definizione dell'iter e delle modalità operative per il conferimento e la revoca delle procure;
- richiesta formale di predisposizione di una nuova procura;
- formale predisposizione della bozza di procura da conferire;
- formale autorizzazione, in coerenza con il sistema dei poteri vigente, della bozza di procura da conferire;
- formale istituzione / modifica dell'ODS a seguito di un conferimento o di una revoca di procura;
- formale definizione delle responsabilità e delle tempistiche per provvedere alla revoca di una procura;
- conservazione nell'archivio informatico delle notifiche di conferimento / revoca delle procure e delle copie controfirmate delle lettere di trasmissione;
- formale definizione delle modalità di trasmissione degli argomenti da trattare nel Consiglio di Amministrazione;
- formale definizione delle modalità di predisposizione, controllo, approvazione e trasmissione ai Soci ed agli Organi Sociali / di Controllo della documentazione inerente atti e deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- monitoraggio periodico volto a verificare eventuali aggiornamenti normativi in materia societaria.

4.2 AMMINISTRAZIONE E FISCALE

ATTIVITÀ SENSIBILI

- Gestione contabilità generale
- Gestione Amministrativo-contabile del Ciclo Passivo
- Gestione Amministrativo-contabile del Ciclo Attivo e Recupero Crediti
- Gestione contabilità patrimoniale
- Gestione contabilità del personale

- Gestione *closing*

FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI E MODALITÀ ESEMPLIFICATIVE DI COMMISSIONE DEI REATI

Art. 25 Ter "Reati Societari"

Per le singole fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 ter D. Lgs. 231/2001, si rinvia al paragrafo 4.1

CONTROLLI SPECIFICI

Con riferimento all'area a rischio "AMMINISTRAZIONE E FISCALE", l'attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- formale definizione delle modalità e dei criteri per la creazione, modifica ed eliminazione delle anagrafiche clienti/anagrafiche servizi;
- esistenza di un iter autorizzativo per la creazione / modifica / eliminazione delle anagrafiche dei clienti/anagrafiche servizi;
- formale definizione dell'iter e delle modalità operative per l'espletamento delle attività connesse alla fatturazione attiva;
- previsione di controlli di correttezza e completezza delle fatture attive;
- formale approvazione, in coerenza con il sistema dei poteri vigente, delle fatture attive;
- formale definizione dell'iter e delle modalità operative per l'espletamento delle attività connesse alla gestione dei rimborsi richiesti dai clienti;
- formale definizione e verifica dei requisiti necessari a maturare il diritto di rimborso da parte dei clienti;
- previsione di controlli di completezza ed accuratezza della documentazione, a supporto della richiesta di rimborso, nonché verifica circa l'eventuale posizione debitoria del cliente;
- formale autorizzazione, in coerenza con il sistema dei poteri vigente, del pagamento del rimborso ai clienti;
- formale definizione dell'iter e delle modalità operative per la gestione del credito e delle insolvenze;
- monitoraggio, da parte delle funzioni aziendali a ciò preposte, dell'anzianità dei crediti e delle conseguenti azioni di sollecito/piani di rientro;
- formale definizione delle misure cautelative (garanzie) che il cliente deve presentare, al fine di avviare il rapporto con Anas;
- formale approvazione, in coerenza con il sistema di poteri vigente, delle azioni di sollecito del credito da intraprendere nei confronti dei clienti insolventi;
- formale valutazione, in coerenza con il sistema di poteri vigente, in merito all'opportunità di procedere alle azioni legali per il recupero crediti;
- formale autorizzazione, in coerenza con il sistema di poteri vigente, alla svalutazione / stralcio dei crediti;
- monitoraggio dell'effettiva e corretta cancellazione o riclassificazione del credito;

- rispetto di un iter approvativo delle registrazioni di contabilità generale da parte dei relativi responsabili;
- verifiche finalizzate ad accertare la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifiche periodiche finalizzate ad accertare la completezza ed accuratezza delle registrazioni contabili;
- formale individuazione dei profili da associare alle utenze per l'accesso al sistema informativo aziendale dedicato alla gestione della contabilità e trasmissione di tali requisiti alla funzione competente per l'ICT;
- verifica di completezza e accuratezza delle fatture passive, preventiva alla relativa registrazione a sistema;
- verifica della corrispondenza tra SAL, Certificato di pagamento e i dati contabili registrati a sistema, preliminare all'elaborazione dell'elenco delle partite pagabili relative ai lavori;
- verifica dell'elenco delle partite pagabili relativamente alla correttezza delle singole registrazioni e della documentazione giustificativa a supporto, preventiva allo sblocco al pagamento;
- verifica della corrispondenza tra l'ordine di acquisto, bolla e fattura, preliminare al pagamento delle fatture passive relative a beni e servizi;
- formale definizione dell'iter e delle modalità operative per la contabilizzazione dei costi e dei relativi dispositivi di pagamento delle indennità espropriative;
- formale definizione dell'iter e delle modalità operative per la contabilizzazione dei costi e dei relativi dispositivi di pagamento dei contenziosi;
- chiara identificazione dei soggetti deputati alla gestione del magazzino, relativamente ai flussi logistici in entrata e in uscita, alle attività di inventario e all'autorizzazione delle registrazioni a sistema connesse a rettifiche inventariali;
- esecuzione e formalizzazione di un inventario periodico volto a verificare la corrispondenza della quantità contabile di magazzino con la quantità fisica effettiva in giacenza;
- verifica dei disallineamenti emersi durante la conta inventariale (tra giacenza fisica e giacenza contabile);
- formale autorizzazione, in coerenza con il sistema dei poteri vigenti, della registrazione delle rettifiche inventariali;
- formale definizione dell'iter e delle modalità operative relative alle attività di acquisizione / incremento e dismissione delle immobilizzazioni;
- formale definizione dell'iter e delle modalità operative relative alla gestione delle variazioni della competenza strade;
- formale evidenza dei parametri di valutazione utilizzati per la stima delle poste contabili, in conformità alla normativa applicabile;
- verifiche finalizzate ad accertare la completezza ed accuratezza delle scritture di chiusura ed assestamento, rispetto alla relativa documentazione di supporto e a quanto previsto dai principi contabili di

- riferimento;
- formale definizione delle tempistiche delle attività per la predisposizione del Bilancio;
 - verifica della completezza e correttezza delle informazioni inserite nella bozza di bilancio;
 - formale approvazione, in coerenza con il sistema dei poteri vigente, della bozza di bilancio;
 - trasmissione a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della bozza di bilancio e idonea registrazione di tale trasmissione;
 - formale approvazione, in coerenza con il sistema dei poteri vigente, del Bilancio e dei documenti / dati ad esso allegati;
 - esistenza e osservanza di criteri di redazione dei bilanci uniformi e rispetto, in sede di consolidamento, dei principi di correttezza e ragionevolezza nella determinazione dei suddetti criteri;
 - definizione dei criteri e delle modalità per l'elaborazione e la trasmissione ad Anas dei dati che confluiscono nel bilancio consolidato da parte delle società controllate soggette al consolidamento, anche mediante la definizione delle responsabilità relative alle varie fasi del processo e le modalità di riconciliazione dei saldi infragruppo;
 - sottoscrizione, da parte dei responsabili delle Direzioni / Coordinamenti Territoriali e delle società del Gruppo coinvolte nei processi di formazione della bozza di bilancio civilistico / consolidato, di una dichiarazione di veridicità, completezza e coerenza dei dati e delle informazioni trasmessi.

4.3 FINANZA

ATTIVITÀ SENSIBILI

- Sviluppo e Gestione Partecipazioni

FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI E MODALITÀ ESEMPLIFICATIVE DI COMMISSIONE DEI REATI

Art. 25 Ter "Reati Societari"

Per le singole fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 ter D. Lgs. 231/2001, si rinvia al paragrafo 4.1

CONTROLLI SPECIFICI

Con riferimento all'area a rischio "FINANZA", l'attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- definizione delle direttive del Gruppo Anas per la formalizzazione dei principi di riferimento per la gestione sociale;
- formale adozione di regolamenti e procedure di Gruppo volti a definire le norme di funzionamento sui temi di interesse del Gruppo;
- rilascio di autorizzazioni preventive da parte di Anas su specifiche tematiche e / o specifici atti o operazioni;
- formale definizione delle strategie, degli obiettivi aziendali, degli indirizzi e delle politiche di pianificazione;
- formale approvazione delle operazioni straordinarie delle società del Gruppo Anas;

- formale approvazione delle operazioni delle società controllate, quando tali operazioni abbiano un significativo rilievo strategico, economico patrimoniale o finanziario per il Gruppo Anas;
- formale definizione delle linee guida da recepire nel processo di formazione dei piani e del budget delle singole società del Gruppo Anas;
- formale definizione delle modalità di allocazione del capitale tra le diverse società del Gruppo Anas;
- monitoraggio della realizzazione delle sinergie di costo ed analisi dei risultati delle società del Gruppo Anas.
- formale comunicazione, nei confronti delle società del Gruppo Anas, degli indirizzi strategici e operativi, nonché delle ulteriori disposizioni cui le stesse devono attenersi;
- formale comunicazione, nei confronti delle società del Gruppo Anas, delle decisioni assunte in merito ad autorizzazioni o pareri richiesti dalle Società del Gruppo su specifiche questioni;
- formale comunicazione, nei confronti delle società del Gruppo Anas, delle informazioni di rilevanza generale per il Gruppo o di interesse specifico per le singole Società del Gruppo;
- trasmissione verso Anas delle copie dei verbali delle deliberazioni assunte dall'Assemblea degli Azionisti e dagli Organi di Amministrazione della Società;
- verifica di coerenza e completezza dei dati e delle informazioni ricevute dagli amministratori di espressione Anas ed eventuale richiesta di modifiche o integrazioni;
- formale richiesta da parte delle società del Gruppo Anas di pareri o autorizzazioni preventive alla Capogruppo sulle materie per le quali sussista l'obbligo ai sensi del Regolamento in materia di esercizio del potere di direzione e coordinamento da parte della Capogruppo;
- formale approvazione dei Contratti di Service da parte dei rispettivi organi amministrativi di Anas e delle singole società del Gruppo;
- formale elaborazione, da parte del Consiglio di Amministrazione di Anas, del Codice Etico che disciplina i valori ed i principi con cui Anas e le Società controllate svolgono le proprie attività;
- trasmissione, da parte delle funzioni aziendali competenti, del Codice Etico di Anas verso le singole società del Gruppo;
- formale definizione delle misure disciplinari relative a violazioni delle disposizioni previste nelle procedure e nelle istruzioni impartite da Anas;
- monitoraggio periodico da parte di Anas su tutte le Società partecipate riguardante i dati di carattere economico, finanziario e gestionale di queste ultime e le relative a criticità e punti di attenzione;
- verifica di ciascun aggiornamento del budget e/o del piano industriale delle partecipate, volta al relativo aggiornamento del budget e del piano industriale del Gruppo Anas.

